



OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI RACCONIGI E L'ASSOCIAZIONE "LE TERRE DEI SAVOIA" PER L'UTILIZZO DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E FORNITURE DENOMINATO "TUTTOGARE".

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO DELL'ASSOCIAZIONE "LE TERRE DEI SAVOIA"

PREMESSO che:

- 1) il processo di digitalizzazione della P.A., avviato con l'adozione del D.lgs. 7.3.2005, n. 82 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD) investe finalmente anche la normativa in materia di contratti pubblici. Il legislatore del nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione introduce, infatti, disposizioni dirette a perseguire la digitalizzazione: i) di tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra concorrenti e stazioni appaltanti; ii) nonché, in generale, delle procedure di scelta del contraente;
- 2) l'impulso dato dal legislatore alla digitalizzazione delle procedure si percepisce sin da subito a livello definitorio. L'art. 3, comma 1, del nuovo codice, infatti, fornisce le definizioni di "*sistema telematico*", di "*sistema dinamico di acquisizione*", di "*mercato elettronico*", di "*strumenti telematici di acquisto*" e "*strumenti telematici di negoziazione*", di "*mezzo elettronico*", di "*rete pubblica di comunicazioni*" e, infine di "*servizio di comunicazione elettronica*";
- 3) mentre al contrario il D.lgs. n. 163/2006 certamente non dava un così ampio spazio agli strumenti elettronico-digitali, disciplinando esclusivamente il "*sistema dinamico di acquisizione*" e le "*aste elettroniche*" e dando, in via generale, la definizione solo di "*mezzo elettronico*". Invero, già dal 2002, con l'istituzione del Mercato Elettronico della PA (c.d. MePA) ad opera del D.P.R. n. 101/2002, erano state poste le basi per un'apertura della contrattualistica pubblica all'uso di sistemi elettronici/digitali. Il MePA, successivamente, trovava una disciplina organica nel D.P.R. n. 207/2010, agli artt. 328, 332, 335 e 336. Tuttavia, l'utilizzo di strumenti elettronici nell'ambito delle procedure di del contraente, veniva, nella previgente impostazione codicistico-regolamentare, concepita come una mera facoltà della PA, alternativa rispetto all'utilizzo degli ordinari strumenti di scelta del contraente. Anche con riferimento alle comunicazioni, la via elettronica appariva residuale rispetto ai tradizionali mezzi di comunicazione (posta e fax). Con il nuovo codice dei contratti pubblici questa impostazione muta radicalmente;
- 4) quanto alle comunicazioni e agli scambi di informazioni, l'art. 40 il nuovo Codice introduce l'obbligo (non più la facoltà) in capo alle centrali di committenza e stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni di avvalersi di mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione;
- 5) l'art. 52, da canto suo, tempera tale obbligo con la predisposizione di una serie di eccezioni legate: (a) alla natura specialistica dell'appalto; (b) alla mancata disponibilità di software di gestione file adeguati a

descrivere l'offerta; (c) all'esigenza di usare attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti; (d) alla necessità di presentare un modello fisico non trasmissibile in via telematica (e) alla necessità di evitare violazioni della sicurezza informatica ovvero al fine di proteggere informazioni di natura particolarmente sensibile. Quanto alla digitalizzazione delle procedure di scelta del contraente, tre sono le disposizioni normative che vengono in rilievo:

- l'art. 38, nel disciplinare il procedimento di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, attribuisce funzione premiante alla disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione delle procedure di gara;
- l'art. 44, in via generale, costituisce una norma programmatica che illustra le modalità attuative e soggetti coinvolti nella digitalizzazione delle procedure; essa demanda al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'AgID, l'individuazione di *best practices* in merito all'individuazione, gestione e raccolta dei dati rilevanti e all'elaborazione di soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto;
- l'art. 56, richiamando espressamente la normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, dispone che le stazioni appaltanti possono ricorrere a procedure di gara integralmente gestite con sistemi informatici. L'aggiudicazione di una procedura di gara gestita attraverso sistemi informatici, precisa la summenzionata disposizione, può alternativamente avvenire attraverso la predisposizione di un'asta elettronica ovvero con la presentazione di un'unica offerta (comma 2). In entrambi i casi, viene disciplinata una procedura unitaria. Il controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale è affidato al dispositivo elettronico, secondo un meccanismo casuale automatico (comma 3). Il sistema telematico attribuisce a ciascun concorrente un codice identificativo personale per operare all'interno del sistema e presentare l'offerta (comma 4). La stazione appaltante, quindi, comunica in via elettronica il corretto recepimento dell'offerta (comma 5) e procede poi all'esame della documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e, successivamente, dell'offerta tecnica ed economica (comma 6). Da ultimo, il sistema telematico elabora in via automatica la graduatoria (comma 7);

VISTO il preventivo di spesa pervenuto il 24/05/2021 dall'azienda Technical Design Srl, via San Giovanni Bosca 7/d, 12100 Cuneo P.Iva 00595270042 con il quale si confermava la possibilità di estendere la piattaforma *Tuttogare* in dotazione al Comune di Racconigi all'Associazione Le Terre dei Savoia e la conferma aggiornata pervenuta via mail il 23/08/2021;

RICHIAMATO il Punto 9 del Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Le Terre dei Savoia riunitosi il 27/05/2021 in merito all'approvazione al procedere in tal senso;

DETERMINA

- 1) di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa, quali parti integranti del presente deliberato;
- 2) di approvare l'allegata documentazione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - a. Schema di convenzione fra il Comune di Racconigi e l'Associazione "Le Terre dei Savoia" per l'utilizzo di un sistema informativo di acquisizione beni, servizi e forniture denominato "TUTTOGARE" in dotazione ai sistemi informativi del Comune di Racconigi

- 3) di demandare alla firma del Responsabile del Servizio dell'Associazione Le Terre dei Savoia Avv. Paolo Goldoni la sottoscrizione della Convenzione fra il Comune di Racconigi e l'Associazione "Le Terre dei Savoia" per l'utilizzo di un sistema informativo di acquisizione beni, servizi e forniture denominato "TUTTOGARE" in dotazione ai sistemi informativi del Comune di Racconigi.
- 4) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'Associazione;
- 5) di registrare il presente provvedimento al rep. n. 65/21 del Registro Determinazioni dell'Associazione LE TERRE DEI SAVOIA.

Racconigi, li 24/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Paolo Goldoni

SCHEMA DI CONVENZIONE

Convenzione fra il Comune di Racconigi e l'Associazione "Le Terre dei Savoia" per l'utilizzo di un sistema informativo di acquisizione beni, servizi e forniture denominato "TUTTOGARE" in dotazione ai sistemi informativi del Comune di Racconigi.

L'anno duemilaventuno, il giorno _____ del mese di _____

TRA

Il **Comune di Racconigi**, rappresentato del dirigente dell'UMD 2 Settore attività economiche e produttive, gestione del territorio e dell'ambiente nella persona del _____

E

L'Associazione "**Le Terre dei Savoia**", nella persona di Paolo Goldoni, per la sua qualifica di Responsabile del Servizio, domiciliato per la carica presso la sede legale in P.zza Carlo Alberto n. 6/A, Racconigi (Cn);

Premesso:

1. **Che**, il processo di digitalizzazione della P.A., avviato con l'adozione del D.lgs. 7.3.2005, n. 82 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD) investe finalmente anche la normativa in materia di contratti pubblici. Il legislatore del nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione introduce, infatti, disposizioni dirette a perseguire la digitalizzazione: i) di tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra concorrenti e stazioni appaltanti; ii) nonché, in generale, delle procedure di scelta del contraente:

- 6) *Che* l'impulso dato dal legislatore alla digitalizzazione delle procedure si percepisce sin da subito a livello definitorio. L'art. 3, comma 1, del nuovo codice, infatti, fornisce le definizioni di "sistema telematico", di "sistema dinamico di acquisizione", di "mercato elettronico", di "strumenti telematici di acquisto" e "strumenti telematici di negoziazione", di "mezzo elettronico", di "rete pubblica di comunicazioni" e, infine di "servizio di comunicazione elettronica";
- 7) *Che*, mentre al contrario il D.lgs. n. 163/2006 certamente non dava un così ampio spazio agli strumenti elettronico-digitali, disciplinando esclusivamente il "sistema dinamico di acquisizione" e le "aste elettroniche" e dando, in via generale, la definizione solo di "mezzo elettronico". Invero, già dal 2002, con l'istituzione del Mercato Elettronico della PA (c.d. MePA) ad opera del D.P.R. n. 101/2002, erano state poste le basi per un'apertura della contrattualistica pubblica all'uso di sistemi elettronici/digitali. Il MePA, successivamente, trovava una disciplina organica nel D.P.R. n. 207/2010, agli artt. 328, 332, 335 e 336. Tuttavia, l'utilizzo di strumenti elettronici nell'ambito delle procedure di del contraente, veniva, nella previgente impostazione codicistico-regolamentare, concepita come una mera facoltà della PA, alternativa rispetto all'utilizzo degli ordinari strumenti di scelta del contraente. Anche con riferimento alle comunicazioni, la via elettronica appariva residuale rispetto ai tradizionali mezzi di comunicazione (posta e fax). Con il nuovo codice dei contratti pubblici questa impostazione muta radicalmente;
- 8) *Che*, quanto alle comunicazioni e agli scambi di informazioni, l'art. 40 il nuovo Codice introduce l'obbligo (non più la facoltà) in capo alle centrali di committenza e stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni di avvalersi di mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione;
- 9) *Che* l'art. 52, da canto suo, tempera tale obbligo con la predisposizione di una serie di eccezioni legate: (a) alla natura specialistica dell'appalto; (b) alla mancata disponibilità di software di gestione file adeguati a descrivere l'offerta; (c) all'esigenza di usare attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti; (d) alla necessità di presentare un modello fisico non trasmissibile in via telematica (e) alla necessità di evitare violazioni della sicurezza informatica ovvero al fine di proteggere informazioni di natura particolarmente sensibile. Quanto alla digitalizzazione delle procedure di scelta del contraente, tre sono le disposizioni normative che vengono in rilievo:
- l'art. 38, nel disciplinare il procedimento di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, attribuisce funzione premiante alla disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione delle procedure di gara;
 - l'art. 44, in via generale, costituisce una norma programmatica che illustra le modalità attuative e soggetti coinvolti nella digitalizzazione delle procedure; essa demanda al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'AgID, l'individuazione di best practices in merito all'individuazione, gestione e raccolta dei dati rilevanti e all'elaborazione di soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto;
 - l'art. 56, richiamando espressamente la normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, dispone che le stazioni appaltanti possono ricorrere a procedure di gara integralmente gestite con sistemi informatici. L'aggiudicazione di una procedura di gara gestita attraverso sistemi informatici, precisa la summenzionata disposizione, può alternativamente avvenire attraverso la predisposizione di un'asta elettronica ovvero con la presentazione di un'unica offerta (comma 2). In entrambi i casi, viene disciplinata una procedura unitaria. Il controllo sul possesso dei requisiti di capacità

economico-finanziaria e tecnico-professionale è affidato al dispositivo elettronico, secondo un meccanismo casuale automatico (comma 3). Il sistema telematico attribuisce a ciascun concorrente un codice identificativo personale per operare all'interno del sistema e presentare l'offerta (comma 4). La stazione appaltante, quindi, comunica in via elettronica il corretto recepimento dell'offerta (comma 5) e procede poi all'esame della documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e, successivamente, dell'offerta tecnica ed economica (comma 6). Da ultimo, il sistema telematico elabora in via automatica la graduatoria (comma 7).

2. *Che* acquisita al protocollo generale dell'Ente in data _____ n. _____ l'istanza dell'Associazione "Le Terre dei Savoia" volta a convenzionarsi con il Comune per l'utilizzo della piattaforma denominata "TUTTOGARE";
3. *Che* con la sottoscrizione della convenzione è quindi riconosciuta all'Associazione, previo ottenimento di credenziali appositamente dedicate, utilizzare la piattaforma "TUTTOGARE" così rispondendo appieno alla vigente normativa perlopiù contenuta nel D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. *Che* con l'uso di un sistema informativo integrato si attua anche un appropriato e ottimale utilizzo delle risorse che ciascun ente destina all'informatizzazione, operando anche una economia complessiva a vantaggio di tutti gli enti che promuovono la presente convenzione;
5. *Che*, per le argomentazioni anzidette, è interesse del Comune di Racconigi definire tramite dettagliato accordo convenzionale le modalità di utilizzo del software all'Associazione.

Tutto ciò premesso

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Finalità

La presente convenzione regola i rapporti tra Comune di Racconigi e l'Associazione "Le Terre dei Savoia" per l'uso della piattaforma "TUTTOGARE" in dotazione all'Amministrazione comunale.

Art. 2 – Obblighi dell'Associazione "Le Terre dei Savoia"

L'Associazione si obbliga a garantire un corretto utilizzo del sistema, in dotazione al Comune di Racconigi, mediante l'esclusivo uso di credenziali appositamente dedicate per l'acquisizione di beni, servizi e forniture di competenza dell'Associazione.

Art. 3 - Obblighi del Comune di Racconigi

Il Comune di Racconigi metterà a disposizione le licenze per l'utilizzazione della procedura informatica denominata "TUTTOGARE", nei modi e nei termini concordati con la società fornitrice del software si impegna a:

- a garantire l'accesso alla procedura tramite un collegamento Internet mediante *browser* su protocollo https;
- a garantire la gestione delle infrastrutture tecnologiche di supporto, nei tempi e nelle modalità da concordare con la presente Convenzione.

Art. 4 – Spese per l'adesione alla piattaforma

L'Associazione "Le Terre dei Savoia" provvederà a riconoscere alla società distributrice della piattaforma il costo, a titolo di contributo annuale, nella misura di € 1.000,00 oltre l'IVA.

Art. 5 – Durata

La presente Convenzione ha durata triennale ed è automaticamente rinnovabile, salvo disdetta di una delle parti.

Art. 6 – Modalità di revisione

La presente Convenzione potrà essere rivista e/o integrata, su proposta dei contraenti, sulla base di esigenze e nuove condizioni che si rendessero necessarie in seguito all'effettivo avvio del sistema informativo.

Letto approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Racconigi

Per l'Associazione "*Le Terre dei Savoia*"